



assumendo rilievo, sotto tale profilo, la posizione del MEF, tenuto ad eseguire l'ordine di spesa).

3. I ricorrenti, che rivestono qualifica di assistente amministrativo, hanno svolto mansioni superiori in sostituzione del Direttore dei Servizi Generali, presso le scuole di rispettiva titolarità e per il periodo rispettivamente indicato nel ricorso stesso (ciò non è in contestazione e risulta dalla documentazione allegata al ricorso).

In relazione a tale situazione i medesimi chiedono il riconoscimento del diritto al superiore inquadramento ed al relativo trattamento economico, nonché la condanna del MIUR al pagamento delle somme conseguentemente dovute per il periodo di svolgimento delle mansioni stesse.

4. La domanda riguardante il riconoscimento della qualifica superiore, va respinta in relazione al chiaro disposto dell'art. 52, d. l.vo n. 105/01, laddove si legge: "L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione."

Infatti la Suprema Corte ha precisato:

*"Nel pubblico impiego contrattualizzato, il giudicato di accertamento dello svolgimento di mansioni superiori non comporta l'acquisizione della miglior qualifica, ma solo la condanna al pagamento delle differenze retributive, sicché esso ha efficacia vincolante anche per i periodi successivi solo se il lavoratore, immutata la disciplina collettiva, alleggi e provi il reiterarsi delle mansioni superiori anche in detto arco temporale."* (Cass., sez. L, ord. n. 18901 del 15.7.2019).

5. I ricorrenti lamentano altresì che ingiustamente l'amministrazione convenuta ha calcolato l'indennità di funzione nella misura "pari alla differenza tra retribuzioni tabellari iniziali del DSGA e dell'assistente amministrativo, dal quale detrarre l'eventuale emolumento percepito in base alla posizione economica orizzontale" e pertanto domandano sia il pagamento integrale dell'indennità prevista per lo svolgimento delle mansioni superiori, sia il pagamento degli emolumenti dovuti in relazione alla seconda posizione economica, ai sensi dell'art. 62 CCLN e dell'art. 2 della sequenza contrattuale per il periodo di riferimento.

L'art. 52, d. l.vo n. 105/02 prevede, al comma 4, che in caso di svolgimento di fatto di mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la relativa superiore qualifica e, al comma 5, che "Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore."

L'art. 69 del CCLN 1994-1997, richiamato e confermato dall'art. 149 del CCLN 2006-2009 (in atti) dispone che "all'assistente amministrativo che sostituisce il Direttore amministrativo o il responsabile amministrativo per un periodo superiore ai quindici giorni, nei casi di assenza o impedimento, è attribuita, per l'intera durata dell'incarico o della sostituzione, una indennità pari al differenziale dei relativi livelli iniziali di inquadramento."

In base alla disposizione contrattuale sopra riportata, il differenziale dovuto in caso di espletamento di mansioni corrispondenti alla qualifica di DSGA deve essere calcolato in relazione "ai livelli iniziali di inquadramento", sicché vanno escluse dal computo gli emolumenti inerenti alle posizioni economiche acquisite sulla base della valorizzazione del percorso professionale.

In effetti ai ricorrenti è stata riconosciuta tale indennità, dalla quale è stata però detratta la parte del trattamento economico ai medesimi attribuita in relazione alla posizione economica di cui sono titolari secondo l'inquadramento posseduto.

Come condivisibilmente affermato nella sentenza n. 3759/15 di questo Tribunale (allegata dai ricorrenti):

*"L'art. 2 della sequenza contrattuale ai sensi dell'art.62 del CCLN 25.7.2008, prevede che al personale appartenente alle aree A e B, della Tabella C allegata ai ccnl, può usufruire di una delle Posizioni economiche finalizzate alla valorizzazione professionale. Le posizioni economiche sono due e prevedono un percorso di formazione con successiva collocazione in graduatoria, all'esito del quale, il "titolare della posizione economica dell'Area B può sostituire il DGSA (prima Posizione economica), ovvero "è tenuto alla sostituzione del DGSA" (seconda Posizione economica".*

*In entrambi i casi, la Posizione economica è il risultato di una valorizzazione professionale realizzata con un percorso formativo, che abilita alla sostituzione del DSGA e che riguarda il personale inquadrato nell'area B. La Posizione Economica è quindi il riconoscimento, in termini economici, di una professionalità arricchita all'esito di un percorso di formazione abilitativo per lo svolgimento (anche) di mansioni sostitutive. Questo non può essere confuso con l'indennità invece prevista per lo svolgimento effettivo delle mansioni superiori che trova una precisa disciplina nell'art. 69, ed è pari al differenziale dei relativi livelli iniziali di inquadramento".*

*Con tale ultima dicitura si è voluto porre equiparazione, al fine di determinare la concreta entità dell'indennità previste per le mansioni superiori svolte, i livelli iniziali di inquadramento, e non dunque, il livello complessivo dei singoli trattamenti considerati. Da tale operazione contabile, al fine di determinare la indennità dovuta spettante in caso di sostituzione e mansioni superiori svolte, va dunque esclusa la posizione economica attribuita ai singoli appartenenti alle categorie B (ed A), in quanto emolumento aggiuntivo riconosciuto all'esito del percorso di valorizzazione previsto. Tale posizione economica è da ritenersi estranea rispetto all'iniziale livello di inquadramento del profilo e della categoria di appartenenza." (conformi i numerosi precedenti di merito, anche di questo Tribunale, allegati dai ricorrenti).*

*Tale interpretazione risulta altresì conforme al disposto dell'art. 36 Cost. e dell'art. 52, d. l.vo n. 165/01 sopra riportato, in base al quale, in caso di svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza, il lavoratore ha diritto a percepire la "retribuzione propria di detta qualifica superiore", come ha precisato Cass., sez. L, sent. n. 18808/2013 (d'altro canto).*

*All'esito delle precedenti considerazioni il ricorso deve trovare accoglimento, nei termini di cui al dispositivo, secondo i conteggi elaborati dai ricorrenti ed immuni da alcuna contestazione (il comportamento processuale di parte resistente, mai comparsa nel corso del procedimento, arreca ulteriore suffragio al presente giudizio); restano assorbite residue questioni.*

*Sulle somme dovute vanno corrisposti gli interessi legali (esclusa la rivalutazione monetaria, ex art. 22, co. 38, l. n. 724/94, dichiarato costituzionalmente illegittimo solo per la parte riguardante i crediti di lavoro nei confronti di privati).*

*6. Le spese di lite seguono la soccombenza in ragione della metà (nel resto compensate, tenuto conto del rigetto della prima domanda formulata dai ricorrenti) e si liquidano per l'intero come da dispositivo (sulla base dei vigenti minimi tariffari per cause di valore da € 52.000,00 ad € 280.000,00, escluso il compenso per la fase istruttoria che non ha avuto luogo), da distrarsi ex art. 93 c.p.c..*

P.Q.M.

*dichiara il diritto dei ricorrenti a percepire il trattamento economico previsto per lo svolgimento di Direttore dei Servizi Generali amministrativi e condanna il MIUR a pagare le seguenti somme, oltre interessi legali:*

~~\_\_\_\_\_~~  
~~\_\_\_\_\_~~

[REDACTED]

respinge nel resto il ricorso;  
condanna il MIUR al pagamento delle spese processuali dei ricorrenti in ragione della metà, liquidate per l'intero in € 5.103,00, oltre spese forfetarie pari al 15 %, oltre Iva e cpa come per legge, distratte in favore del procuratore costituito.  
Roma, 11 novembre 2020

Il Giudice designato  
dott. Ida Cristina Pangia

